



# **Comune di Vicoforte**

Provincia di Cuneo

## **Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)**

*Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 55 del 20 aprile 2023*

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	4
Articolo 3 - Presupposti del tributo .....	4
Articolo 4 - Gestione del servizio.....	5
Articolo 5 -Determinazione della tariffa.....	6
Articolo 6 - Piano Finanziario.....	6
Articolo 7 - Modalità di computo delle superfici.....	7
Articolo 8 - Esclusione delle aree e dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali .....	8
TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE.....	9
Articolo 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile .....	9
TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE .....	10
Articolo 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile .....	10
Articolo 11 - Istituzioni scolastiche statali .....	11
TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI .....	12
Articolo 12 - Tributo provinciale.....	12
Articolo 13 - Tributo giornaliero .....	12
TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI .....	13
Articolo 14 - Riduzioni tariffarie .....	13
Articolo 15 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico .....	15
Articolo 16 – Documentazione da allegare in caso di uscita dal servizio pubblico .....	15

Articolo 17 - Esenzioni e agevolazioni .....	17
Articolo 18 - Compostaggio .....	18
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	20
Articolo 19 - Dichiarazione .....	20
Articolo 20 – Modalità di versamento.....	22
Articolo 21 Termini di pagamento.....	23
Articolo 22 - Funzionario responsabile.....	24
Articolo 23 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari .....	24
Articolo 24 – Reclami e richieste scritte .....	25
Articolo 25 – Punti di contatto con l’utente.....	26
TITOLO VII - ACCERTAMENTI, CONTROLLI, RIMBORSI.....	26
Articolo 26 - Accertamenti .....	26
Articolo 27 - Rateizzazione dei debiti non assolti.....	27
Articolo 28 – Controlli.....	29
Articolo 29 - Riscossione coattiva.....	30
Articolo 30- Contenzioso .....	30
Articolo 31 - Sanzioni.....	30
Articolo 32 – Interessi.....	31
Articolo 33 - Rimborsi.....	31
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	32
Articolo 34 - Normativa di rinvio .....	32
Articolo 35 - Efficacia del Regolamento .....	32

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'art. 1, della Legge 147/2013.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative e la classificazione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge n. 147/2013.
4. Ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A, Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), della Delibera di ARERA n. 15/22 il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Le relative funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.

### **Articolo 2 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; possono essere previsti accordi con altri Comuni del Bacino ACEM per quanto riguarda le zone a confine con il Comune di Vicoforte.

### **Articolo 3 - Presupposti del tributo**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

Si considerano totalmente serviti tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri calcolati sulla percorrenza della strada comunale.

3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione, di superficie dei locali e delle aree.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Articolo 4 - Gestione del servizio**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

## **Articolo 5 -Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il tributo è determinato ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

## **Articolo 6 - Piano Finanziario**

1. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla delibera n. 363/2021, ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.

2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.

3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. Con propria deliberazione il Consiglio comunale determina la tariffa, distinta tra quota fissa e variabile, per singole categorie di utenza, in conformità al piano finanziario predisposto per l'anno di competenza.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

### **Articolo 7 - Modalità di computo delle superfici**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 647, l.147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del Catasto, per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TARES. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti, speciali pericolosi, o non pericolosi.

3. Il produttore deve dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Non sono soggette a tributo in particolare:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole (legnaie, fienili, depositi agricoli e simili) produttive di rifiuti quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le sale operatorie, le stanze di medicazione, i laboratori

di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. La superficie soggetta a tassazione viene misurata come segue:

- a. per i locali è misurata al netto dei muri, dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b. per le aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori o uguali a 0,50 sono trascurate, le frazioni superiori a mq. 0,50 vanno arrotondate al metro quadrato successivo.

6. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti urbani di cui dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, del D. Lgs. 152/2006 da quelle di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione esclusivamente alla superficie dell'intero locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali e precisamente:

- 40%, per le attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto, fabbro, falegname, tipografie, gommisti, e attività similari;
- 10% per tutte le altre attività (es. ambulatori sanitari). La riduzione è applicata su richiesta del contribuente, che dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrazione della produzione di rifiuti speciali.

7. I distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo relativamente ai locali, nonché all'area della proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza, della superficie pari all'area di azione attorno alle colonnine di erogazione.

#### **Articolo 8 - Esclusione delle aree e dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali**

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Il soggetto passivo deve essere intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani.



2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **TITOLO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Articolo 9 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione, salvo diversa giustificabile composizione di fatto dello stesso.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente ed in sede di prima applicazione si assume come riferimento un nucleo di due persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti, comunque non inferiore a uno.

5. Coloro che sono iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, non vengono considerati "utenti", proporzionalmente all'effettivo periodo di assenza, ai soli fini della quota variabile della tariffa.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non aventi la caratteristica di "pertinenze", si considerano:

- utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva di utenze abitative in questo Comune;
- utenze non domestiche, se condotte da persone giuridiche in genere.

7. Sono da considerarsi "cantine e depositi", indipendentemente dalla categoria di accatastamento, i locali effettivamente inutilizzati o di uso particolarmente e realisticamente limitato con attribuzione di numeri occupanti pari a uno.

8. La quota fissa del tributo dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , secondo le tabelle di cui al DPR n.158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

9. La quota variabile del tributo applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse, corretta con un coefficiente  $K_b$ , secondo le tabelle di cui al DPR n. 158/1999, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza. (vedi allegati).

### **TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

#### **Articolo 10 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e le aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati 2 e 3 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre

2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non fosse possibile, si applica il tributo previsto per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. Il tributo applicabile per ogni attività è unico, secondo il codice ATECO e l'attività prevalente, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi. Nel caso però che lo svolgimento di attività differenti (es. superficie vendita, esposizione, magazzino, deposito, ecc.) siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.

4. La quota fissa del tributo per l'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$ , stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro la tabella di cui al DPR n. 158/1999 (Allegato 2).

5. La quota variabile del tributo applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse) per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza entro le tabelle di cui al DPR n.158/1999 (Allegato 3).

6. In deroga ai coefficienti di cui alla tabella dell'Allegato 3, il Comune potrà avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio di raccolta da parte delle utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione potranno essere costituiti da pesature distinte, da sacchetti dedicati, da specifiche ispezioni e/o analisi condotte dall'Ufficio competente, da autocertificazioni prodotte delle singole utenze e da riscontri oggettivi elaborati nel contesto complessivo dei conferimenti al pubblico servizio di raccolta.

#### **Articolo 11 - Istituzioni scolastiche statali**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale di cui all'art. 12 del presente regolamento, è sottratto dal totale dei costi del PEF, che dev'essere coperto con la TARI.

#### **TITOLO IV - MODALITA' GESTIONALI**

##### **Articolo 12 - Tributo provinciale**

1. Al tributo comunale sui rifiuti, compreso il tributo giornaliero, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della TARI.

##### **Articolo 13 - Tributo giornaliero**

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati e fiere sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

3. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

5. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione, di cui al presente comma, è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa, sia alla quota variabile del tributo.

6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**

### **Articolo 14 - Riduzioni tariffarie**

#### **1. Utenze domestiche**

a. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 158/1999, attraverso l'abbattimento del tributo complessivamente imputata a tali utenze. Fino ad eventuale nuova determinazione la percentuale di riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa è stabilita nella misura del 5%.

b. Poiché, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani assimilati", l'obbligo di separazione dei rifiuti per tipologia ed il conseguente servizio di raccolta differenziata è attivo su tutto il territorio comunale, la riduzione alle utenze domestiche è garantita attraverso una corrispondente riduzione dei costi variabili posti a carico delle utenze domestiche.

c. Per le utenze domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione sia della parte fissa, sia della parte variabile della tariffa del 60%.

#### **2. Utenze non domestiche**

a. Per le utenze non domestiche ubicate a distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà, come indicato nell'art. 3 comma 3, è prevista la riduzione del tributo del 60%.

b. Ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 649 i produttori di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006 che dimostrino di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono soggetti ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al riciclo.

Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui

non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

c. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% per i locali e le aree scoperte attrezzate, a servizio delle attività, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni richieste risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

## **Articolo 15 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile). A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

3. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

## **Articolo 16 – Documentazione da allegare in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che ai sensi dell'art. 15 conferiscono tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica

certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 2 l'Ufficio Tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

5. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.



## **Articolo 17 - Esenzioni e agevolazioni**

1. Premesso che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come ad esempio:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali energia elettrica, calore, gas, telefonia.
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali ed aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

Nei successivi commi 2 e 3 relativi rispettivamente ad esenzioni ed agevolazioni, esse sono previste in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. Sono esenti dal tributo:

- a. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento ad esclusione delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- b. i locali del Comune dati in comodato a soggetti che svolgono attività culturali e sociali;

- c. i locali di Enti utilizzati per attività sociali messi a disposizione gratuitamente (esempio: gli oratori).

3. Sono soggetti ad agevolazione:

- a. del 50% del tributo, le Case di Riposo, gli Istituti Religiosi e le strutture di interesse pubblico (es. Caserma dei Carabinieri) relativamente per la parte di superfici utilizzate esclusivamente a tali usi;
- b. del 70% del tributo, le abitazioni di superficie imponibile non superiore a 100 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito certificato ISEE inferiore a € 11.000,00 (undicimila euro) ovvero ai limiti fissati dall'organo comunale competente in sede di approvazione del Piano Economico Finanziario; nel caso di coabitazione il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti gli occupanti;
- c. i singoli casi particolari di persone in stato di indigenza che saranno valutati per l'eventuale agevolazione e/ o esenzione con i criteri stabiliti dal "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati" come da Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/03/1991 e s.m.i.

4. Le circostanze previste nel presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria (o di variazione) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione come ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. L'utente è obbligato a denunciare entro 90 giorni il venire meno delle condizioni per l'applicazione della diminuzione dell'entità del tributo e dell'agevolazione di cui al presente Regolamento; in difetto si provvede al recupero del tributo.

### **Articolo 18 - Compostaggio**

Premesso che per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti organici da conferire allo smaltimento, si prevedono riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e per

alcune categorie di utenze non domestiche qualora si rilevi un'elevata produzione di rifiuto organico che, se conferito, comporta un costo notevole di raccolta e smaltimento per il Comune.

#### 1. Utenze domestiche:

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni dall'avvio del compostaggio di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e con indicazione delle modalità impiegate e dell'ubicazione del composter (se in luogo diverso dall'abitazione). L'agevolazione decorre dall'anno successivo alla richiesta e dopo l'accertamento da parte del personale comunale competente. Con la medesima istanza, il contribuente si impegna a consentire al Comune di procedere a verifiche della corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida. Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### 2. Utenze non domestiche:

Alle utenze non domestiche che rientrano nelle seguenti categorie: alberghi con ristoranti, ristoranti, trattorie, pizzerie, case di cura e di riposo (esempio: casa di riposo e sedi di collettività) è applicato uno sconto (sulla parte variabile del tributo) pari al 25% a favore degli utenti che dichiarano, mediante comunicazione su apposito modello, di provvedere in proprio allo smaltimento del rifiuto organico. Per godere di tale diminuzione del tributo devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'attività di compostaggio deve essere praticata in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare.
- l'attività di compostaggio deve essere svolta nello stesso sito in cui sono prodotti i rifiuti o nelle vicinanze.

Con la medesima istanza, il contribuente si impegna altresì a consentire al Comune di procedere a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida. Le riduzioni di cui al presente articolo, salvo diversa determinazione a seguito di accertamento, decorrono dall'anno successivo e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, FUNZIONARIO RESPONSABILE

### Articolo 19 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ovvero delle variazioni successivamente intervenute. Nel caso di occupazione/possesso in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/possessori.

2. La dichiarazione, redatta su modelli messi a disposizione del Comune, deve obbligatoriamente contenere l'eventuale richiesta di riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sul tributo ed indicare i dati catastali, l'indirizzo e il numero civico di ubicazione dell'immobile; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora la situazione dichiarata non subisca variazioni che incidano ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

4. Ai fini TARI la Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione deve contenere i seguenti dati:

– Utenze domestiche:

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- il Codice Fiscale;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il numero degli occupanti;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree, in caso di dichiarazione iniziale;

- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione in caso di dichiarazione di cessazione;
- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione (qualora sia noto);
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

– Utenze non domestiche:

- le generalità dell'utente e la sua residenza;
- la partita IVA,
- se trattasi di persona giuridica: la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- l'eventuale indirizzo (se diverso) presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;
- l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree in caso di dichiarazione iniziale;
- la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione, in caso di dichiarazione di variazione; la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione, in caso di dichiarazione di cessazione;

- il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

## **Articolo 20 – Modalità di versamento**

1. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ed anche attraverso la piattaforma digitale pagoPA. Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo di detta modalità. Deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 12,00.

3. Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione;

b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento, verrà fatto pervenire ai contribuenti ogni anno apposito prospetto riassuntivo del tributo determinato nella lista di carico di cui alla precedente lettera a).

4. Gli avvisi di pagamento, contenenti le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza, sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o, su istanza del contribuente, tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sulla dichiarazione.

5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nell'avviso. Il termine di scadenza di cui al precedente periodo deve essere applicato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso di pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento a valere sul PEF dell'esercizio successivo.

7. Si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- il tributo sia stato completamente assolto per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

8. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

## **Articolo 21 Termini di pagamento**

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento deve essere effettuato in almeno numero due rate di norma con termine semestrale. L'effettiva scadenza viene definita annualmente con delibera di Giunta Comunale anche in relazione al termine per l'approvazione del bilancio e per la definizione delle tariffe.

2. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono rapportate al totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

### **Articolo 22 - Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, dispone i rimborsi. Allo stesso viene attribuita anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 23 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari**

1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti a titolo di tributo, quando il debito maturato riguardi anni precedenti a quello in corso. Il provvedimento di rateizzazione è emesso dal responsabile della relativa entrata.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.

La rateizzazione non può essere concessa in caso di esistenza, alla data di presentazione della domanda, di debiti pregressi relativi a precedenti rateazioni riconosciute e non concluse con pagamento.

Per ottenere la rateizzazione è necessario che:

- a. agli utenti che dimostrino, mediante copia delle fatture emesse dal gestore del relativo servizio di rete, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due (2) anni.
- d. presenti apposita domanda su modello predisposto dal Comune nella quale devono essere indicati:
  - i dati anagrafici del richiedente e, se diverso, del soggetto debitore
  - i debiti di cui si richiede la rateizzazione con i relativi importi
  - il numero di rate richieste.

È ammessa la rateizzazione delle somme dovute a partire da un minimo dovuto di € 100,00 per le persone fisiche e € 500,00 per le società. La durata massima della rateizzazione non può superare i



72 mesi decorrenti dalla scadenza della prima rata, fermo restando la tutela dei termini di prescrizione o di decadenza delle fasi di riscossione successive in caso di inadempimento

Il numero delle rate è determinato in relazione all'importo dovuto secondo il seguente schema:

Importi da rateizzare	Numero massimo rate ammesse
da € 100,00 ad € 300,00	5
da € 300,01 ad € 500,00	10
da € 500,01 ad € 2.000,00	20
da € 2.000,01 ad € 6.000,00	24
da € 6.000,01 ad € 8.000,00	36
da € 8.000,01 ad € 12.000,00	48
da € 12.000,01 ad € 20.000,00	60
Oltre 20.000,01	72

2. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

3. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

#### **Articolo 24 – Reclami e richieste scritte**

1. Il contribuente ha la possibilità di inviare segnalazioni scritte sotto forma di reclamo o di richiesta di informazioni, ovvero di rettifica degli importi addebitati, sulla modulistica predisposta dal Comune o mediante una comunicazione libera, purchè contenente almeno gli stessi elementi obbligatori previsti nella modulistica predisposta.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente i riferimenti alla richiesta formulata. In caso

di reclamo la risposta conterrà inoltre la valutazione documentata effettuata dall'Ente, gli eventuali interventi correttivi posti in essere e l'elencazione della documentazione allegata.

3. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, il Comune procede all'invio di una risposta motivata contenente, oltre al riferimento alla richiesta formulata, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta, il dettaglio del calcolo effettuato e l'elencazione dell'eventuale documentazione allegata.

4. Nel caso in cui sia riconosciuto un credito in favore del contribuente, entro i successivi 60 giorni l'ente procede a disporre il rimborso di quanto spettante, senza necessità di ulteriori richieste.

#### **Articolo 25 – Punti di contatto con l'utente**

1. Al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni e documenti, il Comune mette a disposizione dei contribuenti idonei strumenti di comunicazione. In particolare possono essere attivati, in collaborazione con l'Ente Territorialmente Competente (ETC) e se previsti dallo schema regolatorio della qualità scelto dall' ETC fra quelli stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), i seguenti strumenti di contatto:

- Sportello fisico
- Sportello on-line accessibile dal sito comunale
- Numero verde gratuito

### **TITOLO VII - ACCERTAMENTI, CONTROLLI, RIMBORSI**

#### **Articolo 26 - Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Tale avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

2. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché

l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, tuttavia è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. 218/97; nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

5. La rateizzazione degli importi dovuti a seguito accertamento può essere richiesta dal contribuente e riconosciuta dal Funzionario Responsabile.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

7. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

#### **Articolo 27 - Rateizzazione dei debiti non assolti**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

-d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 50 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c);

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (esempio blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

i) Per importi rilevanti, almeno pari a esempio 20.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

### **Articolo 28 – Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. È data comunicazione agli interessati dell'esito delle verifiche effettuate. Nel termine di 60 giorni, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

#### **Articolo 29 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

#### **Articolo 30- Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

#### **Articolo 31 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i., se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da

€ 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente al pagamento del tributo e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

### **Articolo 32 – Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Articolo 33 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.

3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della istanza di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso ad altro titolo.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 34 - Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 639 a 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché alle vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

### **Articolo 35 - Efficacia del Regolamento**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.